

N. R.G. 12225/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. *Mirko Buratti*

Il giudice unico ha pronunciato il giorno **21/06/2018** la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **12225/2015** R.G. promossa da:

C.F. _____), con il patrocinio dell'avv.
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico

ATTORE/I

contro

S.C. (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv.
elettivamente domiciliato in _____ presso il
difensore avv. _____

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato in data 19 ottobre 2015, convenne in giudizio _____ soc. coop. e chiese che venisse accertata e dichiarata la nullità parziale del contratto di conto corrente per effetto dell'applicazione da parte della banca convenuta di interessi non dovuti di natura ultralegale e/o anatocistici e/o usurari. Chiese, pertanto, la condanna dell'Istituto convenuto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, pari ad € 72.996,72, o quella eventualmente diversa da accertare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

_____ evidenziò di aver intrattenuto, a decorrere dal 6 aprile 1992, presso la filiale di Caponago del _____, il rapporto di conto corrente n. 88401-34. Lamentò che nessuna delle condizioni applicate al conto corrente, come la misura del tasso di interesse, delle spese ed altre condizioni, era mai stata pattuita e gli unici estratti conto trasmessi dalla Banca, a seguito di richiesta ex art. 119 TUB, si riferivano al periodo compreso tra il 28.02.2002 ed il 30.06.2012. Aggiunse che i tassi di interesse applicati dalla Banca avevano superato il limite legale, in assenza di apposite pattuizioni per iscritto, rientrando anche nell'ambito delle fattispecie dell'usura; inoltre, il tasso di interesse era stato continuamente variato unilateralmente dall'istituto di credito, al pari delle antergazioni e postergazioni dei giorni valuta, delle commissioni di massimo scoperto, in assenza di pattuizioni con la correntista, e le relative competenze, di per sé illecite, erano state capitalizzate trimestralmente, in palese violazione dell'art. 1283 cod. civ.. Affermò, quindi, che il saldo riportato di conto corrente al 30.06.2012, corrispondente ad Euro - 24.643,22, non risulta corretto, dovendo essere pari ad Euro 72.996,72, come da ricalcolo allegato.

_____ soc. coop. si costituì evidenziando che _____ aveva compiuto le normali operazioni bancarie necessarie allo svolgimento della sua attività per un lungo periodo di tempo, senza mai sollevare nessuna contestazione. Eccepi, preliminarmente, la prescrizione dell'azione di ripetizione con specifico riferimento a tutti gli addebiti annotati sul conto oggetto di causa eseguiti fino al 1° febbraio 2003, sostenendo che l'onere di dimostrare l'asserita natura ripristinatoria delle operazioni grava su parte attrice e che, in difetto di prova, le rimesse devono considerarsi tutte solutorie. Nel merito, affermò la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, precisando che, in ogni caso, il _____, a decorrere dal 1° luglio 2000, si era adeguato alla delibera CICR del 9/02/00, nonché delle commissioni di massimo scoperto, negando l'usura. Aggiunse di essersi limitata ad esercitare il proprio *ius variandi* (reso perfettamente legittimo dall'art. 6 della legge 154/92 prima e, in seguito, dagli artt. 117 e 118 del D. Lgs. 383/93), comunicando regolarmente e per iscritto ogni variazione del tasso di interesse nell'ambito del regolare invio degli estratti conto. Analogamente, tutte le condizioni economiche erano state portate a conoscenza della correntista tramite l'invio degli estratti conto, oltre ad essere pubblicizzate nei locali della banca. Contestò, altresì, la ricostruzione contabile operata partendo da un saldo ZERO.

Fu disposta consulenza tecnica d'ufficio contabile.

Precisate le conclusioni all'udienza del giorno 15 marzo 2018, davanti all'odierno Giudicante, la causa venne rimessa in decisione norma dell'art. 190 cod. proc. civ..

La domanda proposta da _____ a accolta nei termini di seguito precisati.

Il contratto di conto corrente n. 88401-34 risulta redatto in forma scritta e sottoscritto in data 6 aprile 1992 presso la filiale di Caponago del _____

Tale contratto, tuttavia, non costituisce valida pattuizione delle singole condizioni economiche applicate al rapporto con riferimento alle spese, valute ed alle altre commissioni, dal momento che nulla è pattuito in proposito. Quanto, invece agli interessi passivi, la clausola di cui all'art. 7 fa riferimento, per la loro, determinazione, alle condizioni praticate usualmente dalla Banca sulla piazza.

Va, dunque, esaminata la questione della valida pattuizione delle singole clausole.



➤ **La clausola di determinazione del tasso di interessi uso piazza.**

Per quanto riguarda la questione di nullità della clausola di determinazione della misura degli interessi passivi mediante rinvio agli "usi piazza", va osservato che, in tema di contratti bancari, anche nel regime anteriore alla entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154 e del successivo testo unico sulla disciplina bancaria (d.lgs. 385/1993, di seguito T.U.B.), la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma terzo, cod. civ., solo quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in detta convenzione oggettivamente indicati e richiamati.

Pertanto, una clausola contenente un generico riferimento alle "condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza" può ritenersi valida ed univoca solo se coordinata all'esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi interbancari, nel rispetto delle regole di concorrenza e non anche quando tali accordi contengano riferimenti a tipologie di tassi praticati su scala locale e non consentano, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento.

Di regola, la clausola che si limiti ad un mero riferimento "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza", o espressioni analoghe, è però di per sé idonea a fare ritenere sufficientemente determinato il tasso, poiché, data l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi. Né, in tal caso, la conoscenza successiva del saggio applicato vale a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione, per carenza del requisito della determinabilità, la cui esistenza l'art. 1346 c.c. esige a priori, al punto che esso non può essere individuato successivamente, tanto più quando il saggio non sia determinato da entrambe le parti ma da una di esse, che l'abbia portato a conoscenza dell'altra, attraverso documenti che abbiano il fine esclusivo di fornire l'informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso.

La dichiarata nullità della clausola di applicazione degli interessi ultralegali comporta che, ai fini della rideterminazione del saldo del conto corrente, i tassi di interesse indebitamente applicati dalla Banca devono essere sostituiti con i tassi d'interesse legale (di cui all'art. 1284 cod. civ.), sino all'epoca di rideterminazione pattizia dei tassi; al tasso convenzionale eventualmente pattuito per iscritto dalle parti da tale epoca in poi.

Vanno, inoltre, esaminate le questioni relative all'eccepita nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale, di quelle che prevedono l'applicazione di commissioni di massimo scoperto ed altri oneri.

➤ **La clausola di capitalizzazione trimestrale ed altri oneri.**

L'articolo 7 citato delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi prevede che "i rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto, oltre gli interessi e le commissioni nella misura stabilita, anche le spese...", cioè annualmente relativamente ai conti creditori, mentre per quelli debitori la chiusura opera trimestralmente: "i conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono, invece, chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente...".

Il contratto è stato stipulato in epoca anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR del 2000, per cui non prevedeva, conformemente alle direttive impartite dalla circolare, la stessa periodicità per la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.

Infatti, ai sensi dell'art. 7 sopra richiamato, la capitalizzazione operava con periodicità trimestrale dei soli interessi passivi, a fronte di quella annuale degli interessi attivi.

L'illegittimità della clausola, però, non equivale a mancata pattuizione della clausola di capitalizzazione degli interessi.

E' noto che il lungo dibattito nella giurisprudenza di legittimità e di merito circa la validità della clausola del contratto di conto corrente inerente la capitalizzazione trimestrale sui saldi passivi è divenuto in concreto incontrovertibile a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite che hanno



ribadito la nullità delle clausole contemplanti la capitalizzazione trimestrale (Cass. civ., Sez. Unite, 4 novembre 2004, n. 21095).

Il contrasto interpretativo, peraltro, è stato risolto per il futuro dalla modifica dell'art. 120 T.U.L.B. apportata con l'art. 25 d. lg. 4 agosto 1999, n. 342 e dalla successiva adozione della delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000, cui le norme citate appunto rinviavano per la determinazione delle modalità e dei criteri di produzione di interessi sugli interessi.

La deliberazione del CIRC (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) del 9 febbraio 2000, relativa "alle modalità e ai criteri per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria", ha consentito alle banche di prevedere interessi con capitalizzazione trimestrale per le operazioni poste in essere successivamente all'entrata in vigore della delibera stessa, a condizione che sia applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e di quelli debitori.

Nella specie, la Banca ha dimostrato di essersi efficacemente adeguata alle disposizioni sopravvenute per effetto della delibera CICR del 9/2/2000, secondo il meccanismo ivi disciplinato della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (nella specie, foglio delle inserzioni n. 138), avendo comunicato di "avere previsto, con decorrenza 1° luglio 2000, un criterio di capitalizzazione degli interessi, sia debitori che creditori, con periodicità trimestrale, per quanto riguarda tutti i conti correnti".

Ne consegue che la capitalizzazione trimestrale deve considerarsi nulla fino all'epoca in cui è entrata in vigore la deliberazione del CIRC (1° luglio 2000), mentre per il periodo successivo la pattuizione della clausola relativa va ritenuta valida essendo stato rispettato nel calcolo il criterio della medesima periodicità.

Non risulta che le condizioni praticate dalla Banca dopo il 1° luglio 2000 fossero peggiorative rispetto a quelle applicate in precedenza, cosicché l'introduzione del meccanismo della pari periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi dal 1/7/2000 ha, di fatto, apportato addirittura un miglioramento alle condizioni economiche in essere.

Non era necessaria, pertanto, la sottoscrizione di una nuova espressa pattuizione.

Gli interessi anatocistici applicati a partire dal luglio 2000, dunque, non vanno espunti dal saldo di conto corrente, a differenza di quelli relativi al periodo antecedente.

Essi, infatti, derivano dalla capitalizzazione degli interessi effettuata in applicazione della clausola contrattuale, di cui si è accertata la nullità, di capitalizzazione con periodicità trimestrale degli interessi dovuti dal correntista alla banca ed annuale per quelli dovuti dalla banca al cliente, mentre successivamente alla data del 1° luglio 2000 la capitalizzazione degli interessi passivi è stata effettuata con la stessa periodicità di quella degli interessi attivi.

Relativamente al calcolo degli interessi maturati, per il periodo di operatività della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, conformemente a quanto stabilito dalla Suprema Corte a sezioni unite (Cass. S.U. n. 24418 del 2 dicembre 2010), si deve ritenere che gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione.

Analogamente, deve ritenersi illegittima l'applicazione delle altre spese, commissioni, decorrenze della valuta, in quanto anche tali condizioni economiche non risultano espressamente e, comunque, validamente pattuite, al pari dello *jus variandi* (che presuppone l'esistenza di condizioni economiche specificamente indicate in contratto, nella specie mancanti), con le conseguenti ripercussioni sullo svolgersi del rapporto al conto corrente e dei rapporti ad esso collegati, fino a che non risultino reperibili condizioni ritualmente formalizzate.

L'annotazione illegittima determina - secondo i giudici della Suprema Corte - l'insorgere del diritto del correntista ad agire "per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso" e, ove al conto acceda un'apertura di credito bancario, l'azione potrà conseguire l'ulteriore scopo "di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli" (Cass. Sez. Unite, 2 dicembre 2010, n. 24418).

Con particolare riferimento agli interessi ultralegali, la Suprema Corte ha statuito, di recente, che



la relativa convenzione è validamente stipulata solo se effettuata in forma scritta e se contiene l'indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo predeterminato, ai sensi dell'art. 1284, 3° comma, cod. civ., che è norma imperativa.

Tale condizione, che nel regime anteriore all'entrata in vigore della L. 17 febbraio 1992 n. 154 poteva ritenersi soddisfatta anche *per relationem* attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, può attualmente dirsi soddisfatta solo quando il tasso di interesse è desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante (Cass. n. 2072 del 29/01/2013 e n. 12276 del 19/05/2010).

➤ **La commissione di massimo scoperto.**

Con riferimento alla commissione di massimo scoperto, per quanto si debba ritenere che la relativa pattuizione, anche quando specificamente prevista nelle condizioni economiche contrattuali, sia affetta da nullità perché priva di causa, nella specie, la pattuizione manca, ma la Banca non ha mai in effetti applicato in costanza di rapporto una commissione rapportata all'utilizzo delle varie forme di affidamento, come si ricava dagli estratti conto in atti e verificato dal consulente tecnico d'ufficio.

➤ **La prescrizione.**

Con riferimento all'eccezione sollevata dalla Banca di prescrizione del preteso credito restitutorio della società correntista, va osservato che il rapporto di conto corrente non risulta essere stato assistito da apertura di credito e/o da altre tipologie di affidamento fino alla data del 26 luglio 2007, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio.

Pertanto, alla luce della recente sentenza n. 24418/10 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, posto che il problema della prescrizione si pone solo per i versamenti effettuati nel periodo precedente al decennio antecedente la proposizione della domanda, purché effettuati con funzione solutoria, ossia in una condizione di superamento del fido accordato o di mancanza di esso, in presenza di saldo negativo tutti gli accrediti sono stati considerati dal consulente tecnico d'ufficio pagamenti solutori, mentre dopo tale data gli accrediti sono stati considerati tali, solo in presenza di un eventuale saldo negativo, dedotto il fido accordato.

Peraltro, indipendentemente dall'eccezione di prescrizione, va osservato che la nullità del contratto di conto corrente o di sue clausole, presuppone l'accertamento di come si fosse originato il saldo finale ripercorrendo nel tempo i movimenti del conto corrente, dal momento che l'individuazione dell'esistenza di un'eventuale credito o debito del correntista deriva dall'integrale ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti a partire dall'apertura del rapporto.

In tale percorso, a fronte delle eccepite nullità del contratto e delle relative clausole economiche riguardanti l'addebito di interessi passivi ed altre commissioni (nullità che non incontrano il limite della prescrizione), occorre non solo depurare il saldo di conto corrente, ricalcolandolo, dalle somme indebitamente addebitate al correntista in forza delle nullità riscontrate, ma anche disporre di tutti gli elementi atti a comprovare gli importi che, tempo per tempo, durante tutta la durata del rapporto, sono stati pattuiti come limite di credito concesso, al fine di identificare nel tempo gli importi degli eventuali versamenti in conto a pagamento di saldi debitori superiori agli affidamenti di volta in volta concessi e, conseguentemente, la natura solutoria o meno dei pagamenti (a condizione che la Banca abbia rigorosamente assolto l'onere di allegazione e prova a suo carico).

“Nei rapporti bancari in conto corrente – ontologicamente caratterizzati dall'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente – una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione a carico del correntista di interessi ultralegali, ovvero anatocistici, la banca ha l'onere di produrre gli estratti conto a partire dall'apertura. L'intermediario creditizio non può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'inesistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni. Infatti, non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di provare il credito vantato nei confronti del cliente (già



Cass. 25 novembre 2010, n. 23974; da ultimo, Cassazione civile, sez. I, 20 Gennaio 2017, n. 1584).

Pertanto, *“una volta accertata l’illegittimità della contabilizzazione di interessi anatocistici – laddove la produzione degli estratti conto non sia completa – il giudice non potrà fondarsi sul saldo debitore di apertura del primo degli estratti conto prodotti, dal momento che la ricostruzione dell’andamento contabile risulterebbe inficiata dal computo di interessi che non spettavano alla banca”* (Cassazione civile, sez. I, 20 Gennaio 2017, n. 1584).

Nella specie, nonostante _____ avesse richiesto, ai sensi dell’art. 119 TUB, alla Banca la trasmissione di tutti gli estratti conto relativi al rapporto bancario, la documentazione resa disponibile è stata solo parziale e non ha permesso la ricostruzione dei movimenti contabili sin dall’origine del conto: ciò, per fatto esclusivamente imputabile alla Banca che, conseguentemente, ne sopporta le conseguenze a sé sfavorevoli e, nello specifico, il ricalcolo sulla base del criterio presuntivo del saldo ZERO (comunque, sfavorevole al correntista).

Occorre, quindi, procedere al ricalcolo, per quanto possibile, del saldo del conto corrente, escludendo capitalizzazione, interessi passivi, commissioni ed oneri non concordati fino alla data della pattuizione.

➤ **L’usura.**

Per quanto riguarda l’usura, va osservato che parte attrice aveva dedotto la ricorrenza del fenomeno sotto l’aspetto oggettivo sul presupposto dell’applicazione delle commissioni di massimo scoperto che, in realtà non risultano né pattuite né addebitate.

➤ **Il saldo ricalcolato.**

La consulenza tecnica d’ufficio ha permesso di riscontrare che sono state addebitate sul conto corrente della società _____ somme non dovute derivanti dall’applicazione di interessi illegittimi, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e dall’addebito di commissioni e di altri oneri non pattuiti.

Nella rielaborazione del conteggio, il consulente tecnico d’ufficio ha ricalcolato il saldo del conto corrente in conformità a criteri sopra riportati, con applicazione del tasso legale degli interessi in considerazione dell’epoca di stipulazione del contratto, antecedente all’entrata in vigore del TUB (cioè, prima del 9.07.92, data di entrata in vigore della L.154/92) e fino alle successive modifiche del contratto originario di cui alle pattuizioni in data 1.02.2012, 30.04.2013 e 18.02.2015.

In particolare, il consulente tecnico d’ufficio ha eseguito l’operazione di scomputo delle spese dai conteggi procedendo all’eliminazione di tutte le spese e commissioni per il periodo dall’inizio del conteggio (1.01.2002) fino al 1.02.2012. Nei periodi successivi sono state espunte tutte le spese non previste nelle modifiche contrattuali sopra citate.

I risultati della consulenza tecnica d’ufficio, non sono stati oggetto di osservazioni, né contestazioni e vanno, come tali, integralmente accolti.

In applicazione dei principi sopra affermati, il saldo di conto corrente è stato rideterminato escludendo, in assenza di valida pattuizione delle condizioni economiche, gli interessi ultralegali, le commissioni e qualsiasi altro onere non pattuito.

Ne deriva che il ricalcolo del saldo del conto corrente determina un risultato pari alla somma di € 88.629,42 a favore della Società correntista.

La Banca va, quindi, condannata a restituire a _____ la somma di € 88.629,42, oltre interessi legali dal 20 ottobre 2015 (data di chiusura dell’elaborazione contabile operata dal consulente tecnico d’ufficio) al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Quelle della consulenza tecnica d’ufficio vanno poste definitivamente a carico di _____ soc. coop..

P.Q.M.

il Tribunale di Monza, con pronuncia definitiva, così provvede:

- 1) accoglie la domanda di ripetizione proposta da _____



Sentenza n. 1771/2018 pubbl. il 21/06/2018
RG n. 12225/2015

- 2) condanna soc. coop. a restituire a la somma di € 88.629,42, oltre interessi legali dal 20 ottobre 2015 al saldo;
 - 3) condanna soc. coop. a rimborsare a le spese di lite che liquida in complessivi Euro 10.000 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
 - 4) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di soc. coop.;
 - 5) con sentenza esecutiva.
- Monza, 21 giugno 2018.

Il Cancelliere

Il Giudice
Dott. Mirko Buratti

Depositato in Cancelleria oggi

